



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 10 del 31/01/2012

OGGETTO : ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. REVOCA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.90 DEL 30/11/2011.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 17,00 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di **prima** convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: Avv.Francesco Alfieri

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Massimo La Porta | 11) Salvatore Coppola |
| 2) Carmine Serra | 12) Angelo Andreiuolo |
| 3) Pietro Paolo Marciano | 13) Errico Luca |
| 4) Giovanni Orrico | 14) Pasquale De Rosa |
| 5) Emilio Malandrino | 15) Vincenzo D'Ascoli |
| 6) Mario Pesca | 16) Emilio Prota |
| 7) Gerardo Santosuosso | 17) Nicola Comite |
| 8) Gianluigi Giuliano | 18) Agostino Abate |
| 9) Michele Pizza | 19) Giuseppe Vano |
| 10) Ferdinando Farro | 20) Antonio Domini |

Risultano assenti: SERRA - DOMINI -MALANDRINO - ANDREIUOLO - PESCA.

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Raffaele Carbone. Eugenio Benevento, Francesco Crispino ,Adamo Coppola .

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. REVOCA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 90 DEL 30.11.2011.

Premesso che:

1. l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 anticipa, in via sperimentale, a decorrere dal 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU);
2. l'art. 8 del D. Lgs. n. 23/2011, in particolare, stabilisce che l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
3. l'art. 9 del medesimo D. Lgs. n. 23/2011:
 1. definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 2. stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
1. l'art. 14 del D. Lgs. n. 23/2011, commi da 1 a 6, stabilisce che l'Imposta municipale propria (IMU) è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive ed in particolare al comma 6, rinvia all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'approvazione dei modelli di dichiarazione, dei modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni ed al sistema informativo della fiscalità;

Atteso che:

- l'Imposta municipale propria (IMU) ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art 2 del D. Lgs. n. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- alle rendite dei fabbricati iscritti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
 - 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
 - 60 per i fabbricati del gruppo D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - 55 per la categoria C/1;
- ⌘ al reddito dominicale dei terreni agricoli iscritti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, è applicato un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori

diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;

Preso atto che:

- ⤴ l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che la stessa può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali con deliberazione di Consiglio Comunale;
- ⤴ l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è stabilita nella misura dello 0,4 per cento e che la stessa può essere aumentata o diminuita dal Comune sino a 0,2 punti percentuali;
- ⤴ l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994, è stabilita nella misura dello 0,2 per cento e che il Comune può ridurre la predetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- ⤴ l'aliquota di base dello 0,76%, per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per gli immobili locati, può essere ridotta dal Comune fino allo 0,4 per cento;
- ⤴ dall'imposta dovuta per l'unità principale adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. Il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione di euro 200, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- ⤴ la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di euro 200, si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992, vale a dire alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- ⤴ l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/1992, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- ⤴ il Comune può prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata);

Dato atto che lo Stato si riserva la quota del 50% dell'Imposta municipale propria (IMU) applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta municipale propria (IMU). Le detrazioni previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di

aliquota deliberate dal Comune non vanno computate ai fini della determinazione della quota di imposta riservata allo Stato;

Richiamata la propria deliberazione n. 90 del 30.11.2011 con la quale venivano determinate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'esercizio finanziario 2012;

Atteso che si rende necessario revocare l'innanzi detto provvedimento deliberativo in quanto, a decorrere dal 2012, l'imposta municipale propria (IMU) sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visti:

- a) gli artt. 114, 117 e 119 della Costituzione Italiana;
- b) il D. Lgs. n. 504/1992;
- c) il D. Lgs. n. 446/1997;
- d) la legge n. 23/2011 ed, in particolare, gli artt. 8 e 9;
- e) il D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011 ed, in particolare, l'art. 13;
- f) il D. Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, l'art. 42;
- g) lo Statuto Comunale;
- h) il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la deliberazione consiliare n. 90 del 30.11.2011;
3. di prendere atto che dall'01.01.2012 è istituita, in via anticipata, ed applicata in via sperimentale fino al 31.12.2014, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, l'Imposta municipale propria (IMU);
4. di dare atto che l'applicazione a regime dell'Imposta municipale propria (IMU) è fissata all'01.01.2015;
5. di dare atto che per le fattispecie immobiliari di seguito elencate si applicano le seguenti aliquote e detrazioni:
 1. per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,4 per cento e la detrazione nella misura di euro 200. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
 2. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,2 per cento;
 3. per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 4, D. Lgs. n. 504/1992), la detrazione applicata è quella propria dell'abitazione principale e per le relative pertinenze, vale a dire la detrazione di euro 200. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione

principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

4. l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché le relative detrazioni si applicano anche alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/1992, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
5. l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e le relative detrazioni si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, vale a dire anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata;
6. per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per gli immobili locati, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,76%;
7. per tutte le altre fattispecie immobiliari, l'aliquota di base dell'imposta è stabilita nella misura dello 1,06%;

- di trasmettere la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla esecutività della stessa e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio (31.03.2012), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione sul sito informatico del predetto Ministero, la quale pubblicazione sostituisce, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997;

1. di nominare quale Responsabile dell'Imposta municipale propria il sig. Biagio Motta, Responsabile dell'Area dei servizi economico-finanziari, al quale il presente provvedimento è trasmesso per gli adempimenti di competenza.

27.01.2012

L'ASSESSORE ALLE FINANZE
f.to dott. Adamo Coppola

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.

27.01.2012

IL RESPONSABILE AREA DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
f.to- Biagio Motta -

Relaziona l'assessore Coppola il quale propone anche di stabilire che l'entrata derivante dall'IMU dovrà mantenere equilibrio nell'entrata rispetto all'ICI;
Il Presidente pone ai voti tale emendamento che per alzata di mano viene approvato all'unanimità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

-E' approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

-Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
f.to (Ing. Agostino Abate)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (Sig. Massimo La Porta)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (D.ssa Angela Del Baglivo)

=====

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 07/02/12

IL MESSO COMUNALE

f.to M. BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 07/02/12

Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli